

lita dalle leggi generali ed entro i limiti delle stesse, dalle leggi provinciali.

Art. VII. Resta libero ai singoli Comuni di unirsi per una comune trattazione d'affari, tanto riguardo alla sfera d'azione indipendente (art. V), quanto a quella delegata (art. VI). — I Comuni che non posseggono i mezzi per adempiere ogli obblighi derivanti dalla sfera d'azione loro demandata (art. VI) dovranno unirsi, finchè sussiste la detta impossibilità, in via di legge provinciale, ad altri Comuni per una comune trattazione d'affari.

I Comuni, i quali in seguito alla legge 17 Marzo 1849 (Volume supplettorio del Boll. delle leggi dell'imp. anno 1849 N. 170) furono misti ad altri Comuni, possono pure, a mezzo di legge provinciale, venir di nuovo separati e costituiti in staccati Comuni locali, qualora ciascuno di tali Comuni da staccarsi, possegga da sè i mezzi per corrispondere agli obblighi derivanti dalla sfera d'azione loro demandata. (Art. VI).

Art. VIII. Il Comune viene rappresentato nei suoi affari da una deputazione comunale e da un capo-comune.

Il Comune elegge periodicamente la propria rappresentanza.

La legge provinciale stabilisce se ed in quanto membri comunali possano, anche senza elezione, prender parte personalmente od a mezzo di sostituto alla rappresentanza comunale.

Art. IX. Condizione necessaria per il diritto d'elezione della rappresentanza comunale o per la partecipazione alla stessa, è l'essere membro comunale.

La legge penale stabilirà se, e fino a quando, colla sentenza penale sia da pronunciarsi anche la perdita del diritto attivo e passivo di elezione.

Per ora restano escluse dal diritto di elezione:

- a) le persone che furono dichiarate colpevoli d'un crimine;
- b) le persone in confronto delle quali fu avviata l'inquisizione per un crimine, fintanto che la medesima è ultimata;
- c) le persone che furono dichiarate colpevoli della contravvenzione di furto, di truffa, d'infedeltà o di complicità in una di tali contravvenzioni (§§ 460, 461, 464 del Codice penale).

Art. X. Qualità indispensabili per l'eleggibilità sono la compiuta età di ventiquattro anni ed il pieno godimento dei diritti civili.

Chi non è elettore non è neppure eleggibile.

Oltre a ciò sono escluse dall'eleggibilità:

- a) le persone che furono dichiarate colpevoli di un delitto commesso per avidità di lucro o contro la pubblica moralità;
- b) o di una contravvenzione commessa per avidità di lucro, oppure di una delle contravvenzioni contro la pubblica moralità, indicate nei §§ 501, 511, 512, 515 e 516 del codice penale;